




Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Novara



Regolamento

Organismo

di Composizione della

Crisi

da Sovraindebitamento

dell'ODCEC di Novara

siglabile

OCC Commercialisti Novara

*Approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 04 agosto 2016,
modificato nelle sedute di Consiglio dell'Ordine
in data 6 aprile 2021 e 7 giugno 2021*



INDICE

Articolo 1 – OGGETTO	3
Articolo 2 – FUNZIONI E OBBLIGHI	3
Articolo 3 – ISCRIZIONE.....	3
Articolo 4 – FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI	3
Articolo 5 – ORGANI.....	3
Articolo 6 – REFERENTE.....	4
Articolo 7 – CONSIGLIO	5
Articolo 8 – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA.....	5
Articolo 9 – GESTORE DELLA CRISI.....	6
Articolo 10 – ACCETTAZIONE DELL’INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE	7
Articolo 11 – REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ED ONORABILITÀ DEL GESTORE.....	7
Articolo 12 – AUSILIARI DEL GESTORE.....	8
Articolo 13 – RINUNCIA DELL’INCARICO.....	8
Articolo 14 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA	8
Articolo 15 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA.....	9
Articolo 16 – NORME DI PROCEDURA	9
Articolo 17 – COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE	10
Articolo 18 – RESPONSABILITA’	10
ALLEGATO “A” REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI DELL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI NOVARA, EX ART. 10 c.5 DM n.202/2014	11
ALLEGATO “B” PROCEDIMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI E DI SOSTITUZIONE DEI GESTORI, EX ART. 10 D.M. n.202/2014	13



Articolo 1 – OGGETTO

Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, gestite da questo Organismo. Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014.

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Novara (di seguito "Organismo"), che eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, inclusa la funzione di liquidatore o di gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti all'organismo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

Articolo 2 – FUNZIONI E OBBLIGHI

L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni ed integrazioni e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del D.M. n. 202/2014.

L'Organismo di composizione della crisi è organismo dell'Ordine di cui rappresenta una "articolazione interna" e la cui riservatezza e indipendenza sono garantite da specifica organizzazione contabile amministrativa e gestionale.

Articolo 3 – ISCRIZIONE

Il rappresentante legale dell'Organismo, vale a dire il Presidente dell'Ordine territoriale di Novara, ovvero il referente in qualità di suo procuratore, cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione A del registro degli Organismi autorizzati alla Gestione della Crisi da Sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 4 – FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI

Ai fini della nomina in qualità di gestori della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che l'iscritto sia in regola con l'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5, e 6 del D.M. n. 202/2014, salvo quanto previsto dal successivo art. 19 "disciplina transitoria".

Articolo 5 – ORGANI

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- a) Referente;
- b) Consiglio;
- c) Segreteria Amministrativa.



Articolo 6 – REFERENTE

Il referente è la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal regolamento dell'organismo, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi.

È responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento. Il ruolo di referente è incompatibile con quello di Presidente o Consigliere dell'Ordine.

Il referente dura in carica sino alla scadenza del Consiglio dell'Ordine che ha provveduto alla sua nomina, ivi compreso il caso di scadenza anticipata o decadenza del Consiglio stesso.

La cessazione del Referente per scadenza del termine produce effetto dal momento della nomina del nuovo referente da parte del nuovo Consiglio dell'Ordine.

Il referente può essere rinominato.

Il referente può essere revocato per gravi motivi (cfr. Allegato "A").

Il referente nomina o sostituisce il gestore della crisi distribuendo equamente gli incarichi tra i gestori della crisi tenuto conto in ogni caso della natura e dell'importanza dell'affare.

Il referente inoltre:

a) individua, in accordo con il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Novara, nel rispetto degli standard minimi previsti dal D.M. n. 202/2014, i requisiti per l'ammissione ed il mantenimento dell'incarico di gestore della crisi/liquidatore presso l'Organismo;

b) esamina le domande e delibera sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi;

c) dirige la tenuta dei Registri da parte della Segreteria amministrativa;

d) è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'Elenco dei Gestori della Crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento;

e) procede alla contestazione delle violazioni degli obblighi al gestore/liquidatore irrogando le sanzioni di cui all'allegato B del presente regolamento

f) presenta al Consiglio dell'Ordine il conto consuntivo e la relazione sulla gestione al 31 dicembre di ogni anno, entro il 31 marzo dell'anno successivo.

g) presenta semestralmente al Consiglio dell'Ordine un prospetto contenente le procedure aperte, in essere e chiuse con indicazione:

1. del numero d'ordine progressivo;
2. del debitore in stato di sovraindebitamento;
3. del gestore della crisi delegato;
4. della durata e stato del procedimento e dell'eventuale esito finale.

Qualsiasi impegno di spesa deliberato dal referente dovrà essere approvato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Novara, anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal referente.

Il referente è, altresì, obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del Registro di cui al D.M. n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di



sospensione e decadenza dei gestori adottate dall'Organismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del D.M. n. 202/2014.

L'attività prestata dal referente potrà essere oggetto di compenso, deliberato dal Consiglio dell'Ordine, all'atto della nomina o al termine del mandato. Il compenso non potrà complessivamente eccedere il 30% del margine lordo determinato con specifico riferimento alle attività dell'Organismo in relazione alla durata dell'incarico svolto. Il compenso del referente graverà sugli introiti dell'Organismo nella misura e secondo criteri che verranno deliberati dal Consiglio dell'Ordine. In nessun caso il compenso del referente potrà gravare sulle indennità riconosciute ai gestori per ogni singolo affare.

Articolo 7 – CONSIGLIO

Il **Consiglio**, nominato dal Consiglio dell'Ordine, è composto da 3 iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Novara ed ha funzioni consultive e di supporto alle attività dell'Organismo.

Il Consiglio dura in carica sino alla scadenza del Consiglio dell'Ordine che ha provveduto alla sua nomina, ivi compreso il caso di scadenza anticipata o decadenza del Consiglio stesso.

La cessazione del Consiglio per scadenza del termine produce effetto dal momento dell'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine.

Il referente, a suo insindacabile giudizio, potrà avvalersi della collaborazione del consiglio nell'espletamento delle sue funzioni, secondo i principi del presente regolamento e nel rispetto della normativa vigente.

Il consiglio inoltre:

- a)** produce pareri non vincolanti al referente in merito alla contestazione delle violazioni degli obblighi al gestore/liquidatore ed alle sanzioni di cui all'allegato B del presente regolamento;
- b)** entro la fine di ogni anno solare richiede al Consiglio di Disciplina l'esistenza di eventuali procedimenti disciplinari a carico dei gestori della crisi iscritti nell'elenco, dandone notizia al referente.

Articolo 8 – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

La segreteria amministrativa è composta da un segretario, nominato dal consiglio dell'Organismo e scelto tra i propri componenti, e da un numero di persone fisiche, scelte preferibilmente fra il personale dipendente dell'ente, con compiti operativi, determinato di volta in volta, in base alle esigenze manifestate dall'Organismo.

Il segretario dura in carica quattro anni salvo eventuale scadenza del Consiglio dell'Ordine anzitempo e può essere rinominato.

La segreteria ha sede presso l'Organismo e svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi.

La segreteria tiene un registro, anche in formato elettronico, in cui annotare, per ogni procedimento di sovraindebitamento, i relativi dati identificativi ed almeno:

1. il numero d'ordine progressivo;
2. i dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento;
3. il gestore della crisi delegato;



4. la durata del procedimento e il relativo esito.

La segreteria predispone semestralmente per il referente un prospetto contenente le procedure aperte, in essere e chiuse riportante:

1. il numero d'ordine progressivo;
2. il debitore in stato di sovraindebitamento;
3. il gestore della crisi delegato;
4. la durata e lo stato del procedimento e l'eventuale esito finale.

Inoltre, cura la tenuta dell'Elenco dei gestori della crisi.

La segreteria potrà accettare le domande solo se presentate allo sportello personalmente o a mezzo PEC.

La segreteria:

- a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;
- b) effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione;
- c) verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento dei compensi, delle indennità e dei rimborsi spettanti all'Organismo e dei compensi per l'attività prestata dal gestore della crisi;
- d) esegue le comunicazioni tra l'Organismo e i gestori della crisi, i debitori/consumatori ed Autorità Giudiziaria.

Articolo 9 – GESTORE DELLA CRISI

Presso la segreteria dell'Organismo è tenuto e aggiornato, sotto la responsabilità del referente, un Elenco dei gestori che verrà aggiornato con scadenza almeno annuale. L'Elenco è accessibile da parte di chiunque ne faccia richiesta.

Coloro che intendono iscriversi nell'Elenco dei gestori dovranno presentare domanda all'Organismo, nelle modalità da questo stabilite. L'Organismo accerterà la sussistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

La domanda d'iscrizione deve in ogni caso contenere:

- a) l'indicazione degli estremi di iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Novara;
- b) la certificazione dei requisiti di formazione e di onorabilità di cui al DM 202/2014 o leggi e provvedimenti successivi;
- c) gli estremi della polizza assicurativa del professionista, estesa alla copertura di eventuali danni derivanti dallo svolgimento delle funzioni nell'ambito della gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio;
- d) l'accettazione del Regolamento dell'Organismo;
- e) la disponibilità a svolgere le funzioni di gestore dell'Organismo.

Contro la delibera di non ammissione il richiedente potrà proporre ricorso al Consiglio dell'Ordine entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione che andrà effettuata a mezzo PEC.

Fermo restando quanto previsto nell'allegato B al presente Regolamento, costituisce motivo di cancellazione dall'Elenco:

- a) la sopravvenuta assenza dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4, comma 8, DM n. 202/2014;
- b) la sopravvenienza di motivi che non ne avrebbero consentito l'iscrizione;



- c) la mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento biennale di durata non inferiore a 40 ore di cui all'art. 4, comma 5, lett. D), DM 202/2014.

Il gestore della crisi, come definito dal D.M. 202/2014, è la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore. La nomina del gestore della crisi, incaricato della composizione della stessa, è effettuata dal referente tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo.

Il "gestore della crisi" può essere nominato in forma collegiale per non più di tre componenti.

Al fine di evitare conflitti di interesse, ricorrendo la composizione collegiale, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice.

La nomina del gestore della crisi, viene effettuata tra i professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 del D.M. n. 202/2014 secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore.

Il gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore, attenendosi alle disposizioni del Codice Deontologico approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012 e dal D.M. n. 202/2014 e *smi*.

Articolo 10 – ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE

Il gestore della crisi comunica, entro 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo PEC, l'accettazione dell'incarico.

Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 C.P.C. e comunque, in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza, della propria neutralità o imparzialità.

La dichiarazione deve essere comunicata tramite PEC alla segreteria amministrativa dell'Organismo ed al Tribunale contestualmente al deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, del D.M. n. 202/2014.

Con l'accettazione dell'incarico il gestore si impegna a presentare una relazione semestrale circa l'attività svolta con scadenza 30/09 per il primo semestre e scadenza 28/02 per il secondo semestre di ogni anno.

A seguito dell'accettazione, il referente comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.

Articolo 11 – REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ED ONORABILITÀ DEL GESTORE

Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 del D.M. n. 202/2014 relativamente alla disciplina transitoria nei tre anni successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto n. 202/2014, il gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4 del D.M. n. 202/2014; deve inoltre:



- a) essere in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC);
- b) essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Novara;
- c) non aver subito provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni;
- d) essere in possesso di polizza assicurativa per la R.C. professionale;
- e) essere in possesso della posta elettronica certificata (PEC).

Articolo 12 – AUSILIARI DEL GESTORE

Il gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni. Il gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario.

All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e per quanto non previsto le previsioni di cui all'art. 2232 C.C.

Il gestore può avvalersi, pertanto, dell'opera di esperti in materie specifiche e con particolari competenze.

Articolo 13 – RINUNCIA DELL'INCARICO

Il gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi. La rinuncia va portata a conoscenza dell'Organismo e del referente tramite PEC.

Salvo il caso di incompatibilità di cui all'art. 14 del presente Regolamento, la rinuncia all'incarico comporterà la cancellazione d'ufficio dall'Elenco dei gestori. In ogni caso è facoltà dei gestori richiedere un periodo di sospensione temporanea dall'assegnazione di incarichi per motivi di salute, familiari, etc.; tale richiesta deve essere inviata preventivamente al referente all'indirizzo PEC dell'Organismo.

In caso di rinuncia, il referente provvede alla sostituzione del gestore e ne informa tempestivamente il debitore.

Si applica l'art. 10 del presente Regolamento.

Articolo 14 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

Tutti gli organi individuati dal presente regolamento non possono assumere incarichi e, se nominati, decadono dagli stessi, come gestori della crisi incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo. Non possono essere nominati come gestori, e se nominati decadono, coloro che si trovano in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 4 del D.lgs. 139/2005 (O.P.) ovvero tutti i soggetti per i quali l'iscrizione non è consentita secondo gli ordinamenti loro applicabili e che:

- sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del Codice Civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il gestore della crisi si impegna a rispettare quanto previsto nell'allegato "A" al presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.



Articolo 15 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del D.M. n. 202/2014 e *smi*.

I membri degli Organi dell'Organismo, i gestori della crisi, gli ausiliari e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

L'Organismo, per lo svolgimento delle funzioni e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal D.M. n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, può accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della legge 27 gennaio 2012, n. 3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Gli iscritti all'Albo sono tenuti al rispetto dell'obbligo del segreto professionale di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 139/2005.

ART. 16 – NORME DI PROCEDURA

Le domande per l'avvio della procedura devono essere depositate presso la segreteria dell'Organismo in formato cartaceo o a mezzo PEC.

All'atto del deposito la segreteria amministrativa:

- a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;
- b) effettua l'annotazione nell'apposito Registro delle crisi, procede alla formazione del fascicolo della procedura e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione e la nomina del gestore della crisi;
- c) esegue le comunicazioni tra l'Organismo e i gestori della crisi, i debitori/consumatori ed Autorità Giudiziaria.

Il gestore della crisi formalizza all'Organismo l'accettazione dell'incarico entro 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo PEC alla segreteria amministrativa dell'Organismo stesso. Contestualmente, il gestore sottoscrive una dichiarazione di indipendenza per la gestione dell'affare ai sensi dell'articolo 11 comma 3, lettera a) D.M. 202/2014 ed in conformità all'allegato A al presente Regolamento, comunicandola tramite PEC alla segreteria amministrativa dell'Organismo per essere successivamente depositata in Tribunale ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, del D.M. n. 202/2014.

A seguito dell'accettazione, l'Organismo comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.

Qualora il gestore della crisi ritenga di avvalersi dell'opera di un ausiliario con specifiche funzioni tecniche provvede alla nomina dello stesso ed è responsabile dell'attività svolta dallo stesso cui si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e, per quanto non previsto, le previsioni di cui all'art. 2232 C.C.



Articolo 17 – COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE

Le somme dovute dal debitore, anche nelle ipotesi declinate nella Sezione seconda della legge n. 3/2012 relativamente alla liquidazione del patrimonio, comprendono:

- 1) i compensi per il gestore della crisi;
- 2) I compensi, le indennità ed i rimborsi per l'Organismo.

In difetto di accordo con il debitore, trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del D.M. n. 202/2014

Le somme, dovute a vario titolo dal debitore all'Organismo, devono essere versate tramite Avviso PagoPA emesso dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Novara.

I Compensi, le indennità ed i rimborsi spese sono dovuti indipendentemente dall'esito delle attività previste dalle sezioni I e II del capo II legge n.3/2012.

Il compenso sarà in via generale, così ripartito:

- 80% in favore del gestore della crisi;
- il restante 20% sarà trattenuto dall'Organismo per i costi di amministrazione.

Sono in ogni caso dovuti gli oneri accessori previdenziali e fiscali di legge.

Conclusa la procedura, all'Organismo spetta altresì un rimborso forfettario delle spese generali nella misura minima del 10% dei compensi come sopra determinati, oltre alle spese effettivamente sostenute e documentate e agli accessori fiscali e previdenziali di legge.

In caso di mancato pagamento del compenso all'Organismo da parte del sovraindebitato, nessuna somma a nessun titolo potrà essere richiesta all'Organismo da parte del gestore che, pertanto, sin dall'accettazione dell'incarico e del presente Regolamento, irrevocabilmente rinuncia ad ogni richiesta economica e/o pretesa nei confronti dell'Organismo.

In caso di composizione collegiale dell'organo, il compenso verrà ripartito tra ciascun componente in misura proporzionale all'attività in concreto svolta.

Il rapporto tra l'Organismo, il gestore e il sovraindebitato può essere regolato da uno specifico contratto concluso a seguito della presentazione dell'istanza all'Organismo

Articolo 18 – RESPONSABILITA'

L'Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico. Resta ferma la responsabilità personale del gestore della crisi designato dal referente nell'adempimento della prestazione.



ALLEGATO “A” REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI DELL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI NOVARA, EX ART. 10 c.5 DM n.202/2014.

CODICE ETICO

Articolo 1 - Indipendenza

Il gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

Il gestore della crisi:

- non deve essere legato al debitore ed a coloro che hanno interesse all’operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da compromettere l’indipendenza;
- deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del Codice Civile;
- non deve, anche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale o con cui ha costituito una STP, aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso, qualora si tratti di ente collettivo.

Per i soggetti che hanno interesse nell’operazione si intendono:

- i creditori;
- i soggetti coobbligati con il debitore;
- i soggetti che abbiano prestato, in qualsiasi forma, una garanzia personale o reale a favore del debitore;
- il coniuge, il convivente, i parenti affini (in linea diretta o collaterale) fino al terzo grado, del debitore persona fisica;
- i soci ed i componenti degli organi di amministrazione e di controllo nel caso di debitore diverso dalla persona fisica.

Il gestore della crisi ha l’obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare dubbi circa l’effettiva imparzialità o la mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento.

Il gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

Articolo 2 - Imparzialità

Il gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.

Articolo 3 - Neutralità

Il gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l’esito della procedura di sovraindebitamento.

Articolo 4 - Integrità

È fatto divieto al gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.

Articolo 5 - Competenza

Il gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento.



Prima di accettare la nomina, il gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e, deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli.

Articolo 6 - Diligenza e operosità

Il gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia

Articolo 7 - Riservatezza

Il gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovraindebitamento.

Articolo 8 - Correttezza e lealtà

Il gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.

La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Il gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del referente dell'Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.

Articolo 9 – Onorabilità

Il gestore della crisi deve essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- non essere stati sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile, nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché all'articolo 16 della legge n. 3/2012;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo superiore ai due anni per un qualunque delitto non colposo;
- non aver riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.

Articolo 10 – Sanzioni

Fatto salvo quanto previsto in ordine alla cancellazione dall'Elenco dei gestori, il gestore della crisi privo dei requisiti o che non ottempera agli obblighi suddetti e a quelli previsti nel Regolamento decade dall'incarico ed è sostituito immediatamente della procedura a cura del referente dell'Organismo il quale tempestivamente provvede a nominare altro professionista in possesso dei requisiti di legge.



ALLEGATO “B” PROCEDIMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLE SANZIONI E DI SOSTITUZIONE DEI GESTORI, EX ART. 10 D.M. n.202/2014

Articolo 1 – Contestazione scritta della violazione

Nei casi in cui il gestore incorra nella violazione degli obblighi e dei divieti previsti nel D.M. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell’Allegato “A”, il Consiglio dell’Ordine, ovvero il Consiglio direttivo, ove istituito, sentito il referente, provvede alla formale contestazione dell’addebito entro 15 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, assegnando al gestore 15 giorni per presentare le proprie deduzioni.

Articolo 2 – Irrogazione della sanzione

Il Consiglio dell’Ordine, ascoltato il gestore, valutati gli atti trasmessi dal referente e le deduzioni presentate dal gestore, nei casi di riscontrata violazione degli obblighi e dei divieti previsti nel D.M. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell’Allegato “A”, con decisione assunta a maggioranza dei suoi componenti provvede all’irrogazione di una delle sanzioni di cui al successivo art. 3.

Nei casi di sospensione o cancellazione dall’Elenco gestori, il referente provvede tempestivamente a sostituire il gestore negli incarichi in corso.

Articolo 3 - Sanzioni

Possono essere irrogate le sanzioni dell’avvertimento, della sospensione e della cancellazione dall’Elenco dei gestori.

La sanzione dell’avvertimento è irrogata al gestore che sia incorso nella violazione di uno degli obblighi o dei divieti previsti nel D.M. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell’Allegato “A”, purché il fatto sia di lieve entità.

La sanzione della sospensione dall’Elenco dei gestori, per non più di sei mesi, è irrogata al gestore che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi o divieti previsti nel D.M. n. 202/2014 nel presente Regolamento e nell’Allegato “A”.

La sanzione della cancellazione è irrogata al gestore, già ammonito o sospeso dall’elenco nel biennio precedente, che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi o divieti previsti nel D.M. n. 202/2014 nel presente Regolamento e nell’Allegato “A”, o in caso di gravi violazioni che minano il rapporto fiduciario con l’Organismo.

Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 4, la sanzione della cancellazione dall’Elenco dei gestori è irrogata al gestore che non abbia partecipato ai corsi di aggiornamento biennale di durata non inferiore a quaranta ore di cui all’art. 4, comma 5, lett. d), D.M. n. 202/2014.

Articolo 4 – Violazione dell’obbligo di aggiornamento biennale

Nel caso in cui il gestore non abbia regolarmente adempiuto all’obbligo di aggiornamento biennale di cui all’art. 4, comma 5, lett. d), D.M. n. 202/2014, il referente lo sostituisce tempestivamente nell’incarico e lo invita a regolarizzare la propria posizione nel termine di 90 giorni. Durante tale periodo nessun nuovo incarico può essere assegnato al gestore.

Decorso inutilmente tale termine, il referente ne informa il Consiglio dell’Ordine, e provvede alla cancellazione del gestore dall’Elenco dei gestori.

Articolo 5 – Procedimento disciplinare presso l’Ordine

Qualora con la violazione degli obblighi o dei divieti previsti nel D.M. n. 202/2014, nel presente Regolamento e nell’Allegato “A” concorrano fatti suscettibili di valutazione disciplinare, il Consiglio dell’Ordine ne informa tempestivamente il Consiglio di disciplina per l’adozione degli opportuni provvedimenti.



Articolo 6 – Obbligo di comunicazione al referente

Il referente è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile del registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, anche a mezzo PEC, i provvedimenti di sospensione e cancellazione dall'Elenco dei gestori irrogati in conformità a quanto previsto nel presente Allegato.